



Circolare IV

Programma «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» (Programma S)

Va a:

- Servizi cantonali per le questioni inerenti all'integrazione
- Autorità cantonali preposte all'asilo (Coordinatrici e coordinatori cantonali in materia di asilo)

Copia a:

- Coordinatrici e coordinatori cantonali in materia di rifugiati
- Conferenza dei delegati cantonali, comunali e regionali all'integrazione (CDI)
- Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP)
- Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)
- Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM)
- Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS)

Luogo, data: Berna-Wabern, 1° gennaio 2026

Contenuto

1.	Premessa	3
2.	Obiettivo	4
3.	Condizioni generali	4
3.1	Basi legali	4
3.1.1	Rapporto con le decisioni del CF e il quadro legale riguardanti l'attuazione del Programma S.....	5
3.2	Oggetto della convenzione.....	5
3.2.1	Contributi della Confederazione	5
3.2.2	Contributi dei Cantoni	5
4.	Conclusione della Convenzione IV di Programma S	7
4.1	Pianificazione.....	7
5.	Finanziamento e impiego dei crediti	8
6.	Rendiconto	9
6.1	Rapporto annuale	9
6.2	Rilevamento di indicatori e dati (monitoraggio PIC e AIS)	9
6.3	Rapporto finale	9
7.	Rimborso	9
8.	Vigilanza finanziaria	10

1. Premessa

Con decisione di portata generale dell'11 marzo 2022¹ il Consiglio federale (CF) ha attivato lo statuto di protezione S per le persone provenienti dall'Ucraina (cfr. art. 4 e 66 segg. LAsi²). Tale statuto serve a fornire protezione provvisoria durante una situazione di grave pericolo generale. Lo statuto S resta in vigore fino alla sua revoca da parte del CF (cfr. art. 76 LAsi). La condizione per l'abrogazione è una stabilizzazione duratura della situazione in Ucraina. Il 9 novembre 2022, il 1° novembre 2023, il 4 settembre 2024 e, da ultimo, l'8 ottobre 2025, il CF ha deciso di non revocare lo statuto di protezione S.

Non esiste una base legale che contempli il versamento ai Cantoni da parte della Confederazione di una somma forfettaria a favore dell'integrazione per le persone con statuto di protezione S e senza permesso di dimora (art. 58 cpv. 2 LStrl³ i.c.d. con l'art. 15 OIntS⁴).

Per promuovere, ciò nonostante, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze e qualifiche delle persone con statuto di protezione S, garantire la loro partecipazione alla vita sociale e professionale e promuovere così anche la loro capacità di ritorno, il 13 aprile 2022 il CF ha adottato il programma di portata nazionale «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» (Programma S; art. 58 cpv. 3 LStrl i.c.d. con l'art. 21 OIntS). Sul tale base, la Confederazione versa ai Cantoni un contributo limitato alla durata della concessione della protezione. In questo contesto la Confederazione incoraggia misure cantonali a favore dell'integrazione sociale e professionale delle persone con statuto di protezione S nel quadro dei programmi cantonali d'integrazione (PIC) e delle disposizioni cantonali dell'Agenda Integrazione Svizzera (AIS). L'obiettivo è la rapida acquisizione di competenze linguistiche, la partecipazione a percorsi formativi e l'integrazione nel mercato del lavoro.

L'8 ottobre 2025 il CF ha deciso di portare avanti il Programma S secondo le medesime modalità applicate fino ad allora. Il Programma S è strettamente connesso ai PIC, per i quali dal 1° gennaio 2024 è applicabile la circolare «Programmi cantonali d'integrazione PIC 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 3)».

Il 28 maggio 2025 il CF ha inoltre fissato un obiettivo riguardante il tasso di occupazione delle persone che beneficiano dello statuto di protezione S. Secondo tale obiettivo, il tasso di occupazione cantonale delle persone con statuto di protezione S che risiedono in Svizzera da almeno tre anni deve raggiungere il 50 per cento, tenendo conto della situazione cantonale del mercato del lavoro. I Cantoni con risultati nettamente inferiori alla media devono elaborare ed attuare misure supplementari in collaborazione con la SEM e, se necessario, sottoporre il sistema cantonale di promozione ad una valutazione esterna, al fine di avvicinarsi maggiormente agli obiettivi previsti. Il tasso di occupazione cantonale è considerato nettamente inferiore alla media e quindi rilevante ai fini dell'elaborazione di un piano d'azione se (1) è inferiore al 50 per cento e (2) se è inferiore di oltre il 5 per cento rispetto al tasso di occupazione individuale fissato come obiettivo. La decisione in merito alle misure da includere nel piano d'azione spetta al Cantone interessato. Il piano d'azione deve tuttavia essere approvato dalla SEM.

¹ FF 2022 586 Decisione di portata generale concernente la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina

² Legge sull'asilo; RS 142.31

³ Legge sugli stranieri e la loro integrazione; RS 142.20

⁴ Ordinanza sull'integrazione degli stranieri; RS 142.205

Al fine di promuovere l'integrazione professionale delle persone con statuto di protezione S, sono state adottate ulteriori misure oltre al programma S. L'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di un'attività lucrativa per le persone con statuto di protezione S è stato trasformato in un obbligo di notifica e l'obbligo di partecipare a misure d'integrazione o reintegrazione professionale è stato esteso anche alle persone bisognose di protezione (modifiche dell'OIntS e dell'OASA⁵). Queste misure sono entrate in vigore il 1° dicembre 2025.

Le autorità cantonali sono invitate a proseguire e potenziare i loro sforzi, nonché a sfruttare e sviluppare la collaborazione interistituzionale (CII) esistente. La base per quanto riguarda il settore dell'integrazione lavorativa è costituita dalle raccomandazioni pratiche adottate nel 2025 dalla Confederazione e dai Cantoni per la collaborazione tra la promozione dell'integrazione, l'aiuto sociale e il servizio pubblico di collocamento (SPC), con l'obiettivo di migliorare l'integrazione professionale dei rifugiati⁶. Pertanto, le autorità cantonali di aiuto sociale e/o gli uffici interessati dalla gestione continuativa dei casi (AIS) sono tenute/i già oggi ad annunciare agli uffici regionali di collocamento (URC) le persone con statuto di protezione S collocabili e senza impiego, analogamente a quanto previsto per i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse a titolo provvisorio (art. 53 cpv. 5 LStrl, art. 9 OIntS). Il CF intende creare un obbligo legale di segnalare al SPC le persone beneficiarie dello statuto di protezione S. A tal fine ha indetto una consultazione⁷ svoltasi nel 2025.

2. Obiettivo

La presente circolare disciplina:

- le condizioni generali per l'attuazione del Programma S;
- il rapporto con la circolare «Programmi cantonali d'integrazione PIC 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 3)» del 19 ottobre 2022;
- il rapporto con eventuali decisioni future del CF riguardanti l'attuazione del Programma S.

3. Condizioni generali

3.1 Basi legali

Si applicano per analogia le basi legali per i Programmi d'integrazione cantonali PIC, ossia le basi legali menzionate nella circolare della SEM «Programmi cantonali d'integrazione PIC 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 3)» del 19 ottobre 2022. La presente circolare e le convenzioni di programma concluse per il Programma S si fondano sulle convenzioni di programma Cantone-SEM per il PIC 2024-2027 (firmate da entrambe le parti, comprese le domande di progetto approvate con allegati). Sono parte integrante delle Convenzioni di programma concluse per il Programma S.

⁵ Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, RS 142.201

⁶ Consultabili sotto: [Integrazione professionale](#) (in tedesco e francese)

⁷ Avamprogetto, commento e sintesi dei risultati consultabili sotto: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2025 > DFGP > Promozione dell'attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell'ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull'asilo, dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri

La circolare IV Programma «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» (Programma S) del 1° gennaio 2026 è parte integrante della convenzione relativa al Programma S, salvo ove la convenzione di programma disponga altrimenti.

3.1.1 Rapporto con le decisioni del CF e il quadro legale riguardanti l'attuazione del Programma S

La presente circolare IV Programma S e la circolare «Programmi d'integrazione cantonali PIC 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 3)» del 19 ottobre 2022 sono applicabili fatte salve eventuali decisioni future del CF nonché modifiche di legge o di ordinanza riguardanti l'attuazione del Programma S.

3.2 Oggetto della convenzione

3.2.1 Contributi della Confederazione

La Confederazione promuove l'attuazione delle misure cantonali di sostegno per le persone con statuto di protezione S versando contributi finanziari secondo l'articolo 58 capoverso 3 LStrl (programma di portata nazionale) per un importo massimo di 3000 franchi per persona bisognosa di protezione all'anno per la durata della presente Convenzione.

La Confederazione mette periodicamente a disposizione del Cantone indicatori riguardanti il tasso di occupazione effettivo delle persone con statuto di protezione S e l'obiettivo cantonale perseguito per quanto riguarda tale tasso. Il tasso di occupazione effettivo da raggiungere concretamente in ogni Cantone viene fissato in funzione del tasso di disoccupazione cantonale. Per il calcolo del tasso di occupazione effettivo cantonale non vengono presi in considerazione altri fattori. Il tasso del 50 per cento deciso dal CF per le persone con statuto S che vivono da almeno tre anni in Svizzera va inteso quale obiettivo nazionale. Il tasso di occupazione cantonale è nettamente inferiore alla media e, pertanto, rilevante ai fini dell'elaborazione di un piano d'azione se (1) è inferiore al 50 per cento e (2) è inferiore di oltre il 5 per cento al tasso di occupazione individuale fissato come obiettivo.

Dalla data della decisione con cui lo statuto di protezione S verrà revocato saranno versati contributi federali unicamente per lo smantellamento delle strutture del Programma S. Tale smantellamento dovrà essere regolamentato e rapido. I dettagli saranno definiti nel decreto federale relativo alla revoca dello statuto S.

3.2.2 Contributi dei Cantoni

Il Cantone impiega i contributi versati dalla Confederazione, nel quadro delle misure previste dal PIC e dal dispositivo cantonale dell'AIS.

Il Cantone provvede affinché, nel quadro del presente Programma di portata nazionale (art. 58 cpv. 3 LStrl i.c.d. in combinazione con l'art. 21 OIntS) e in linea con gli obiettivi strategici del PIC, vengano perseguiti gli obiettivi specifici del Programma S. Provvede inoltre affinché il dispositivo cantonale dell'AIS venga applicato per tutte le persone con statuto di protezione S che presentano un particolare bisogno di sostegno in vista dell'integrazione.

Conformemente al proprio dispositivo AIS, in linea di principio il Cantone prevede per le persone con statuto di protezione S le stesse disposizioni, gli stessi principi e le stesse misure applicabili ai rifugiati riconosciuti e alle persone ammesse provvisoriamente e alle persone ammesse provvisoriamente. Il Cantone applica il principio dell'AIS, ossia una promozione obbligatoria concepita in funzione delle esigenze individuali. Viene posto un accento sulla partecipazione alle misure formative («il lavoro passa dalla formazione», nello specifico per gli

adolescenti e i giovani adulti), nonché sulla partecipazione al mercato del lavoro e alla vita sociale.

I Cantoni sono tenuti, nello specifico, a garantire le misure seguenti:

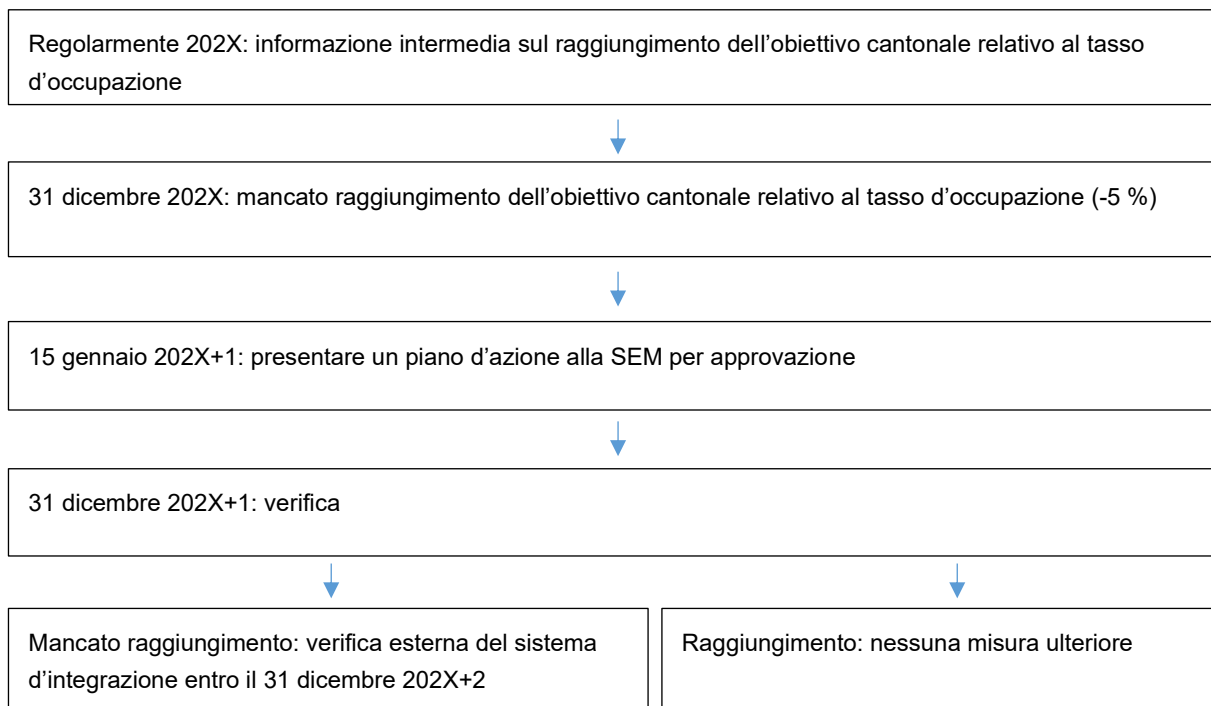
- è prevista una gestione continuativa dei casi dotata di un bilancio delle competenze per tutte le persone che presentano un bisogno di promozione;
- tutte le persone che presentano un fabbisogno di sviluppo per quanto riguarda le competenze linguistiche partecipano alle misure corrispondenti. A tal fine i Cantoni sono tenuti a invitare attivamente le persone con statuto S interessate a partecipare a misure di promozione dell'integrazione. Le persone che fruiscono dell'aiuto sociale possono essere obbligate a partecipare a misure tese a ridurre la dipendenza dall'aiuto sociale (obbligo di collaborare e di ridurre la situazione di indigenza). Qualora senza valido motivo non ottemperino a tale obbligo, è possibile vagliare una riduzione delle prestazioni dell'aiuto sociale conformemente al diritto cantonale (art. 10 OIntS i.c.d. in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 lett.°d LAsi);
- tutte le persone che presentano un potenziale in termini di capacità di seguire una formazione e in termini di collocabilità sul mercato del lavoro hanno accesso a una valutazione appropriata di questo potenziale in vista della partecipazione alle misure di promozione specifica dell'integrazione o alle offerte e misure delle strutture ordinarie (in particolare le offerte di formazione e del servizio pubblico di collocamento e/o un accesso diretto al mercato del lavoro e a eventuali altre offerte adeguate alla domanda);
- sono previste misure specifiche destinate ai bambini in età prescolastica che presentano un particolare bisogno d'integrazione conformemente alle condizioni generali dell'AIS.

Il Cantone provvede inoltre affinché il tasso di occupazione perseguito per le persone beneficiarie dello statuto di protezione S che vivono da almeno tre anni in Svizzera raggiunga, al 31 dicembre dell'anno in questione, il valore obiettivo cantonale secondo le prescrizioni (data di riferimento: 31 dicembre; per il calcolo, cfr. allegato 1). Inoltre, anche i Cantoni che raggiungono questo obiettivo devono continuare ad aumentare il tasso di occupazione delle persone con statuto di protezione S nell'anno successivo.

I Cantoni che conseguono risultati nettamente inferiori alla media e che non sono in grado di aumentare ulteriormente il tasso di occupazione del gruppo target (data di riferimento: 31 dicembre), devono elaborare e attuare un piano d'azione durante l'anno successivo allo scopo di avvicinarsi maggiormente agli obiettivi prefissati. Il tasso di occupazione cantonale è nettamente inferiore alla media e, pertanto, rilevante ai fini dell'elaborazione di un piano d'azione se (1) è inferiore al 50 per cento e (2) è inferiore di oltre il 5 per cento al tasso di occupazione individuale fissato come obiettivo. I dettagli relativi alla base di calcolo sono riportati nell'allegato 1. La decisione in merito alle misure da includere nel piano d'azione spetta al Cantone interessato. Le raccomandazioni pratiche per migliorare l'integrazione dei rifugiati sul mercato del lavoro⁸, adottate nel 2025 dalla Confederazione e dai Cantoni, costituiscono una base importante per l'elaborazione del piano d'azione del Cantone. Il piano d'azione dev'essere presentato alla SEM entro il 15 gennaio in vista dell'approvazione. Esso è parte integrante della Convenzione di programma relativa al Programma S. Se l'anno successivo il tasso di occupazione è di nuovo chiaramente inferiore alla media oppure non è

⁸ [Integrazione professionale](#)

stato conseguito un aumento del tasso di occupazione (data di riferimento: 31 dicembre dell'anno in questione), il Cantone deve sottoporre il proprio sistema di promozione dell'integrazione a una valutazione esterna.



Le autorità cantonali sono invitate a proseguire e potenziare i loro sforzi nonché a sfruttare e sviluppare ulteriormente la CII in essere. La base per quanto riguarda il settore dell'integrazione lavorativa è costituita dalle raccomandazioni pratiche approvate nel 2025 dalla Confederazione e dai Cantoni per la collaborazione tra la promozione dell'integrazione, l'aiuto sociale e il SPC, con l'obiettivo di migliorare l'integrazione professionale dei rifugiati. Il Cantone collabora strettamente anche con i Comuni e le Città nonché con attori non statali, in particolare anche con le organizzazioni dei migranti⁹.

4. Conclusione della Convenzione IV di Programma S

4.1 Pianificazione

Fasi salienti della conclusione della Convenzione IV di Programma S	Termine
Ogni Cantone interessato presenta alla SEM un piano d'azione per il raggiungimento dell'obiettivo cantonale relativo al tasso d'occupazione	15 gennaio 2026
Riscontro della SEM in merito al piano d'azione	30 gennaio 2026
La SEM sottopone al Cantone la Convenzione IV di Programma S, firmata dalla sola SEM	30 gennaio 2026 (Cantoni con piano d'azione: metà-fine febbraio 2026)
Il Cantone ritorna alla SEM la Convenzione IV di Programma S da esso firmata	Inizio marzo 2026

⁹ Cfr. art. 56 LStrl, art. 4 OIntS

5. Finanziamento e impiego dei crediti

Il Cantone s'impegna a realizzare gli obiettivi della Convenzione in modo economico, tempestivo e adeguato e a garantire in modo duraturo le prestazioni corrispondenti. Per beneficiare dei contributi della Confederazione nel quadro del Programma S non occorre che il Cantone investa mezzi propri.

Nei Cantoni che hanno dovuto elaborare un piano d'azione per raggiungere il tasso di occupazione obiettivo fissato dal CF per i beneficiari dello statuto di protezione S, le misure previste dal piano d'azione possono essere finanziate attingendo ai contributi della Confederazione nel quadro del Programma S. La Confederazione non stanza ulteriori contributi a tal fine. Qualora, a seguito del reiterato mancato raggiungimento dell'obiettivo cantonale, fosse necessario effettuare una valutazione esterna, questa dovrà essere commissionata e finanziata dal Cantone.

I contributi per il Programma S sono versati sotto riserva dell'approvazione dei crediti destinati alle prestazioni da fornire in un dato anno e dell'approvazione dei crediti di preventivo corrispondenti da parte delle Camere federali.

La Confederazione versa i contributi ai Cantoni sulla base delle decisioni effettive o del numero di persone con statuto di protezione S secondo la statistica della SEM¹⁰, su base trimestrale e pro rata (250 franchi al mese e a persona). I contributi da versare sono calcolati *pro rata temporis* in base al numero di persone con statuto di protezione S presenti nel Cantone al 1 del mese.

È versato un contributo per ogni persona con statuto di protezione S registrata nel Cantone (indipendentemente da altri fattori quali età o attività lucrativa).

Il versamento del contributo federale massimo di 3000 franchi all'anno e a persona cessa quando la persona ha lasciato la Svizzera o è partita senza un controllo da parte delle autorità. Lo stesso vale qualora la protezione provvisoria termini o sia revocata con decisione passata in giudicato oppure in presenza di un diritto al rilascio di un permesso di dimora.

Analogamente alla somma forfettaria globale, la procedura di correzione annuale viene utilizzata per ricalcolare l'importo pagato in base all'effettivo registrato al 1° del mese e nei confronti dei Cantoni vengono effettuati i necessari adeguamenti (versamento della quota parte mancante o richiesta di rimborso degli eccedenti).

Un'eventuale somma forfettaria a favore dell'integrazione dovuta in un secondo tempo per le persone con statuto di protezione S è decurtata in ragione dei contributi versati nell'ambito del presente programma (art. 15 cpv. 1 e 2^{bis} OIntS). Questo vale anche per le persone bisognose di protezione che, dopo un'eventuale revoca dello statuto di protezione S, vengono riconosciute come rifugiati o vengono ammesse provvisoriamente (cfr. art. 58 cpv. 2 LStrl; art. 15 cpv. 1 e 2^{bis} OIntS). L'articolo 15 capoversi 1 e 2^{bis} OIntS si riferisce esclusivamente ai contributi versati dalla Confederazione nell'ambito del Programma S. Non si applica qualora il sostegno alle persone bisognose di protezione venga fornito nel quadro di misure cantonali finanziate grazie a crediti cantonali o a contributi finanziari provenienti da altri programmi di portata nazionale della SEM.

¹⁰ Sono determinanti i dati Finasi I.

6. Rendiconto

6.1 Rapporto annuale

Il rendiconto del Programma S è integrato nel rendiconto del PIC 3, sebbene l'utilizzo dei crediti del Programma S debba essere presentato separatamente. La SEM mette a disposizione appositi modelli. Sono applicabili i termini per la presentazione del rapporto PIC 3 (30 aprile dell'anno successivo) nonché le modalità per il rendiconto.

Nel caso dei Cantoni che hanno dovuto elaborare un piano d'azione, anche l'attuazione di tale piano per il raggiungimento della quota di occupazione target delle persone con statuto di protezione S (allegato 2) dev'essere illustrata a parte in questo medesimo contesto. Nel contesto del rendiconto la SEM può esigere informazioni supplementari specifiche sull'impiego dei crediti stanziati a favore delle misure di sostegno destinate alle persone con statuto di protezione S. Il Cantone è tenuto a fornire le informazioni supplementari in modo dettagliato, nello specifico per quanto riguarda le finanze.

6.2 Rilevamento di indicatori e dati (monitoraggio PIC e AIS)

Il rilevamento degli indicatori AIS deve considerare anche le persone con statuto di protezione S che presentano particolari esigenze d'integrazione. A tal fine i Cantoni utilizzano strumenti specifici trasmessi loro dalla SEM in vista della presentazione dei rapporti PIC. Gli indicatori relativi alle persone con statuto di protezione S sono presentati separatamente. La SEM mette a disposizione pertinenti modelli.

6.3 Rapporto finale

Al più tardi entro il termine per il rendiconto PIC successivo alla conclusione del Programma, i Cantoni presentano alla SEM un rapporto finale relativo al Programma S e un consuntivo finale dettagliato. La SEM predispone dei modelli per la presentazione. Si applicano le modalità di rendiconto relative ai PIC 3.

La parte del rapporto finale dedicata alle finanze si basa sul rapporto finanziario PIC/AIS e contiene un consuntivo dettagliato. Quest'ultimo presenta in particolare i crediti non utilizzati.

7. Rimborso

La SEM esige il rimborso dei contributi corrisposti nell'ambito del Programma S se il Cantone non attua o attua solo in misura insufficiente le misure atte a raggiungere gli obiettivi specifici del Programma S e gli obiettivi strategici del programma PIC, se non adempie o adempie solo in misura insufficiente alle condizioni della circolare IV Programma S entro il termine supplementare convenuto, se non è possibile alcun miglioramento e se il Cantone non è in grado di dimostrare che il mancato adempimento non gli è imputabile.

La SEM richiede inoltre la restituzione dei contributi finanziari già versati al Programma S se il Cantone non attua o attua solo in misura insufficiente un piano di misure volto al raggiungimento della quota di occupazione delle persone con statuto di protezione S, se non è possibile alcun miglioramento e se il Cantone non dimostra che il mancato soddisfacimento non gli è imputabile. La Confederazione non richiede la restituzione dei contributi finanziari già versati per il Programma S se il tasso di occupazione target delle persone con statuto di protezione S non viene raggiunto nonostante l'attuazione del piano d'azione approvato dalla SEM.

Se al termine del Programma S il Cantone dispone di importi residui del credito federale corrispondente, deve rimborsarli alla Confederazione. Le modalità e i termini per il rimborso dei crediti non utilizzati sono definiti al più tardi al momento della revoca dello statuto di protezione S.

8. Vigilanza finanziaria

L'utilizzo dei contributi federali per l'attuazione del Programma S dev'essere controllato sia a livello federale sia a livello cantonale. La vigilanza sui contributi federali versati per il Programma S è di responsabilità della SEM e del Controllo federale delle finanze (CDF) a livello federale. A livello cantonale sono i Cantoni stessi e i controlli delle finanze cantonali a svolgere questo compito¹¹. La vigilanza sul Programma S è assicurata nell'ambito delle attività di vigilanza della SEM relative ai PIC. Le spiegazioni inerenti agli obblighi di vigilanza sono reperibili nel documento «Vigilanza della SEM sui PIC»¹².

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Vincenzo Mascioli

Segretario di Stato

¹¹ Art. 95 LAsi, art. 25 LSu e art. 18 cpv. 4 OIntS

¹² [Vigilanza della SEM sui PIC](#)